

TAR Calabria, Sezione II Catanzaro - Sentenza 27/06/2006 n. 720
legge 109/94 Articoli 13, 20 - Codici 11.3, 20.1

Non è dato rinvenire nessuna illegittimità nella mancata espressa previsione, nel bando di gara, che le ATI dichiarino a quale forma intendano aderire, dal momento che, secondo la giurisprudenza sull'argomento, il tipo di associazione (orizzontale, verticale o mista) e le relative quote o percentuali possono essere dedotte dalle modalità di ripartizione dei requisiti di partecipazione (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1 luglio 2003, n. 1076). Al riguardo viene inoltre affermato che in applicazione del principio del favor participationis è legittima l'ammissione ad una gara pubblica in qualità di ATI mista di un raggruppamento di imprese che non abbia le iscrizioni necessarie per partecipare come ATI orizzontale (TAR Valle d'Aosta, 10 giugno 2004, n. 66). Sempre in base al principio del favor participationis, che impone alle stazioni appaltanti di consentire la massima adesione alle procedure ad evidenza pubblica, e al principio della tassatività delle cause di esclusione, le quali devono risultare chiaramente dal bando, la giurisprudenza poi afferma che è illegittima l'esclusione dalla partecipazione ad una gara per lavori pubblici che sia motivata esclusivamente sulla base della circostanza che il bando di gara non ammetterebbe espressamente la possibilità di partecipazione alle ATI di tipo misto (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 maggio 2004, n. 2742).